

Associazione

"VOLONTARI E AMICI DEL COTTOLENGO" onlus

Via P. Carlo Mino n. 2 – BIELLA

Codice Fiscale 90052930022



L'INCARICATO

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEL 7 GIUGNO 2019**

Firma su delega del Direttore Prov.le, dr. Francesco FERRIGNO

L'anno 2019, il giorno 7 del mese di giugno, alle ore 16,30 a Biella, in Via P. Carlo Mino n. 2, presso il Salone Polivalente della Piccola Casa della Divina Provvidenza – Cottolengo, si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione "VOLONTARI E AMICI DEL COTTOLENGO" onlus per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

- 1) Modifiche statutarie effettuate ai fini degli adempimenti richiesti dal D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 (art. 101, comma 2);
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo Sig.ra Chiaretta Garella, la quale chiama alle funzioni di Segretario il Sig. Giovanni Quaregna.

Il Presidente rileva che l'Assemblea è stata convocata secondo le norme statutarie e che si svolge in seconda convocazione. Constata inoltre che sono presenti n. 54 soci (di cui n. 37 personalmente e n. 17 per delega) su n. 280 soci che aderiscono all'Associazione. L'assemblea è pertanto validamente costituita ed atta a deliberare regolarmente in seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'Ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha convocato l'Assemblea straordinaria dei soci allo scopo di modificare lo Statuto sociale per adeguarlo tempestivamente alla nuova normativa introdotta dal Codice del Terzo Settore, vale a dire dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con l'articolo 101, comma 2.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto, evidenziando le differenze rispetto al testo oggi vigente.

Al termine della lettura, dopo che sono stati forniti i chiarimenti richiesti da alcuni soci, il Presidente pone in votazione palese il nuovo Statuto.

L'Assemblea, con unanime voto favorevole, delibera l'approvazione del nuovo Statuto sociale dell'Associazione, che viene allegato al presente verbale e ne forma parte integrante.

Il Presidente ed il Segretario sottoscriveranno il presente verbale e l'allegato Statuto. Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la prescritta registrazione.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 17,40 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

**Statuto dell'Organizzazione di Volontariato
"VOLONTARI E AMICI DEL COTTOLENGO ODV"**

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

- 1) E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, l'Organizzazione di Volontariato "VOLONTARI E AMICI DEL COTTOLENGO ODV" siglabile "A.V.A.C. ODV".
- 2) La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente di Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'ODV al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).
- 3) L'Associazione ha sede legale nel Comune di Biella. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'Organizzazione è iscritta.
- 4) La durata dell' ODV non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 15.

Art. 2

Scopi e finalità

- 1) L'ODV è apolitica, apartitica, non confessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ma anche alla fiducia nella Paternità di Dio che si manifesta nella Divina Provvidenza, si prefigge lo scopo di rispondere a varie situazioni di bisogno relative a persone anziane autosufficienti e non autosufficienti, nonché a persone portatrici di handicap psichico, fisico e sensoriale, svolgendo attività nelle seguenti aree di intervento: assistenziale, religiosa educativa, ricreativa e trasporto di persone con mezzi dell'istituzione in cui opera, ossia la Piccola Casa della Divina Provvidenza – Cottolengo di Biella.

Art. 3

Attività

- 1) Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone di svolgere in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui alle lettere a), b), c), i), k), t), u) dell'art. 5 comma 1 DLGS 117/2017.

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'ODV intende operare per:

- a) svolgere attività laboratoriali, ricreative, ludiche, sportive, di ascolto, di accompagnamento fra i reparti, di trasporto, di supporto all'assistenza ordinaria alle persone (rammendo e stiratura indumenti, taglio delle unghie, aiuto nell'alimentazione e altro);
- b) collaborare con gruppi od enti che perseguono i medesimi obiettivi dell'ODV;
- c) attuare formazione costante dei volontari, utilizzando metodologie e strumenti adeguati alle finalità da perseguire ed agli specifici obiettivi;
- d) proporre attività culturali e momenti di aggregazione per i volontari;

1



e) realizzare pubblicazioni periodiche di collegamento tra volontari della Piccola Casa di Biella e delle diverse sedi del Cottolengo;

f) promuovere iniziative atte a stimolare e diffondere lo spirito cottolenghino.

2) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

3) L'ODV, inoltre, potrà esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 DLGS 117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.

Nel caso l'ODV eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 DLGS 117/2017 e s.i.m..

4) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'ODV le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 DLGS 117/2017).

Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

5) L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 DLGS 117/2017.

6) L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1) Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
- b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2) L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative e contributi degli aderenti;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 DLGS 117/2017);
- f) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'ODV e riconducibile alle disposizioni del DLGS 117/2017.
- g) attività "diverse" di cui all'art. 6 DLGS 117/2017.

3) L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli artt. 13 e 14 DLGS 117/2017 e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio

consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni socio.

4) E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5) E' fatto divieto di dividere, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 Soci

1) Ai sensi dell'art. 32 DLGS 117/2017 il numero dei soci è illimitato. Possono far parte dell'ODV tutte le persone fisiche (in numero non inferiore a sette) che condividono gli scopi e le finalità dell'Organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

2) L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

3) I soci sono iscritti nel Libro soci e possono essere "amici" oppure "volontari": questi ultimi devono fruire dell'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 18 DLGS 117/2017.

4) Allo scopo di realizzare il necessario coordinamento con l'attività della Piccola Casa della Divina Provvidenza – Cottolengo di Biella, l'ODV accoglie fra i suoi soci anche membri del personale religioso che hanno funzioni di responsabilità nella gestione della medesima Piccola Casa.

Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione

1) L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV.

2) Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro trenta giorni, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

3) Il ricorso all'Assemblea dei soci è ammesso entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4) Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

5) La qualità di socio si perde:

- a. per decesso;
- b. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;



- c. per esclusione conseguente a inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali, per danni morali e materiali arrecati all'ODV e in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli scopi dell'ODV;
- d. per il mancato pagamento della quota annuale entro il 30 novembre dell'anno sociale in corso.

6) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un socio, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.

8) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un socio, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7 **Diritti e doveri dei soci**

1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:

a) I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi sociali, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

b) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8 **Organi dell'ODV**

1) Sono organi dell'ODV:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vice-presidente;
- Il Collegio di garanzia.

Art. 9 **Assemblea dei Soci**

- 1) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
- 2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
- 3) Ciascun socio dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro socio, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.
- 4) I soci possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.
- 5) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
- 6) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) dei soci aventi diritto di voto.
- 7) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con quindici giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
- 8) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- 9) Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
- 10) L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10 Assemblea ordinaria dei Soci

- 1) L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non votano.
- 2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza dei soci presenti o rappresentati.
- 3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
- 4) L'Assemblea ordinaria:
- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 DLGS 117/2017;



- 
- discute ed approva il bilancio preventivo ed i programmi di attività;
 - elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo e li revoca;
 - nomina e revoca il Collegio di garanzia;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - approva il regolamento dei lavori assembleari, che dovrà prevedere le modalità di elezione dei consiglieri laici e dei consiglieri religiosi;
 - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - approva l'eventuale regolamento riguardante l'attività associativa e le sue variazioni;
 - delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - delibera sull'esclusione dei soci;
 - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
 - delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi soci;
 - delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso;
 - determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per i soci che prestano attività di volontariato; tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 4 dello Statuto;
 - approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
 - delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 3 del presente Statuto.

5) Le deliberazioni assembleari devono essere inserite nel Libro verbali delle riunioni dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo, ed essere rese note ai soci attraverso circolare interna e con pubblicazione sul sito internet dell'ODV.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

- 1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.
- 2) Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
- 3) L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.
- 4) Per le deliberazioni si applica il comma 5 dell'art. 10.

Art. 12

Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da sette consiglieri, dei quali quattro scelti fra i soci laici e tre fra i soci religiosi di cui all'art. 5, comma 4. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di tre mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Consiglio: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.



2) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

4) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

5) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

6) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

7) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 DLGS 117/2017;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per i soci e gli eventuali contributi straordinari;
- propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 3 del presente Statuto;
- ha facoltà di costituire gruppi di lavoro, a cui partecipano soci ed esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

8) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

9) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente indicativamente ogni due mesi e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre componenti.

10) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con otto giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

11) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

12) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.



13) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

14) L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 13 avrà efficacia a partire dall'operatività del RUNTS.

Art. 13 Presidente

1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti.

2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

3) In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

4) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14 Collegio di garanzia

1) Il Collegio di garanzia è composto da tre membri scelti fra i soci e non può essere retribuito. Esso vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti fino ad un massimo di tre mandati consecutivi.

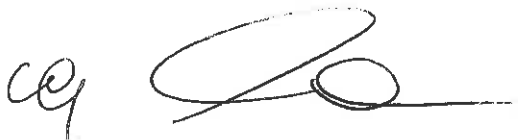
2) I componenti del Collegio di garanzia possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

Art. 15 Scioglimento

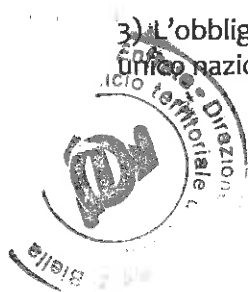
1) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 DLGS 117/2017.

2) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 DLGS 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.



3) L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro
Ufficio nazionale del Terzo settore.



Art. 16 Norme finali

1) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Roberto Quaresima
Chiaretta Giacchetti

